



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ACCONTO 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi art. 13, comma 13-bis del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni

INFORMA

che entro il **18 GIUGNO 2018**

deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dovuta per l'anno 2018 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2018 con deliberazione del C.C. n.75 del 22/12/2017.

ESENZIONI

L, Imposta Municipale Propria (IMU) non è più dovuta per le seguenti fattispecie:

- 1.Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.lgs29/03/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola;
- 2.Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile.

Sono confermate le esenzioni precedenti relative a:

- 1.Abitazione principale e pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Si ricorda che può essere riconosciuta un'unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte al catasto unitariamente ad uso abitativo.
- 2.Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- 3.Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- 4.Ex casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5.Unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 6.Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8, art. 13, DL. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. N. 214/2011;
- 7.Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione purché non siano locati (**fabbricati invenduti**).
- 8.L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero** già pensionati nei paesi di residenza.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L'imposta si applica ai possessori di immobili, titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esclusi sopra citati.

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella:

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10 uffici); C/2(depositi); C/6 (stalle, autorimesse); C/7 (tettoie)	160
Categoria catastale: A/10 – uffici -	80
Categoria catastale: B (caserme, comunità, edifici pubblici)	140
Categoria catastale: C/1 (negozi)	55
Categorie catastali: C/3(locali artigiani);C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro);	140
Categoria catastale: D (edifici industriali e commerciali) esclusi D/5 (istituti di credito)	65
Categoria catastale: D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	80
Altri terreni agricoli (compresi quelli incolti)	135

E' concessa la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, non classificate nelle categorie A1, A8 e A9, date in comodato d'uso gratuito a genitori/figli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello Tributi.

ALIQUOTE BASE E DETRAZIONI

Le aliquote da applicare per l'acconto 2018 sono state adottate con delibera del C.C. n. 75 del 22/12/2017, e sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.montanaro.to.it, e sono le seguenti:

- **0,60 PER CENTO** da applicare alle **unità immobiliari** adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 con la detrazione di €200,00**. Le altre categorie catastali (da A/2 ad A/7) sono esenti.
- **0,90 PER CENTO** da applicare all'**unità immobiliare appartenente alle cat. catastali da A/2 ad A/7 concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado** (genitori /figli) che la utilizzano come abitazione principale. Per usufruire della riduzione occorre presentare apposita autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi.
- **1,00 PER CENTO** da applicare alle unità immobiliari **locate a canone concordato** di cui alla legge 09/12/1998 n. 431. Per l'anno 2016 l'imposta è ridotta al 75 % (art. 1 comma 53 della Legge n.208/2015)
- **1,00 PER CENTO** da applicare a tutte le **restanti tipologie di immobili** (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti su indicati.

MODALITÀ VERSAMENTO IMU IN ACCONTO

L'imposta deve essere versata **esclusivamente tramite utilizzo del modello F24**. Non sono dovuti i versamenti inferiori o uguali ad €. 4,00 di imposta annua. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto fino ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:

Il codice Ente del Comune di Montanaro è **F422**. I codici tributo per il versamento con mod. F24 sono i seguenti:

- 3912 - IMU- Abitazione principale e pertinenze (solo categ. A/1, A/8 e A/9) -COMUNE
- 3914- IMU - Terreni - COMUNE
- 3916 - IMU -Aree fabbricabili - COMUNE
- 3918 - IMU -Altri fabbricati - COMUNE
- 3925 - IMU -Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO
- 3930 - IMU- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

ULTERIORI PRECISAZIONI AREE FABBRICABILI

Con deliberazione della giunta comunale n. 47 del 15/04/2015 sono stati modificati i valori edificabili delle aree destinati a servizi.

COMPILAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo, nei vari casi previsti dalla norma.